

ORDINANZA MUNICIPALE

SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA PUBBLICA (LITTERING E VANDALISMI)

Il Municipio di Vezia

Richiamati:

- gli articoli 107 cpv. 2 , 176, 177, 192 LOC, 23, 24 e 25 RALOC;
- l'art. 105 del Regolamento comunale, nonché la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Vezia da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, nonché di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di littering

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche, invece che negli appositi cestini dell'immondizia o in quelli per la raccolta differenziata.

CAPITOLO II

Norme comportamentali

Art. 3 Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 Divieti

¹In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:

- sostanze organiche e non , in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, o simili);
- imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
- riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing - gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

²È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, ecc..

CAPITOLO III

Attività particolari

Art. 5 Manifestazioni

¹Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita di alimentari e organizzatori di eventi, pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

²Sull'area pubblica è vietato l'utilizzo di posate, piatti, bicchieri non prodotti in materiale riciclabile o biodegradabile oppure stoviglie che non si possano riutilizzare dopo lavatura.

Art. 6 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

CAPITOLO IV

Disposizioni varie e finali

Art. 7 Sanzioni

¹Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.-, ritenuto un importo minimo di CHF 500.- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.

²In assenza di recidiva per infrazioni alla presente ordinanza o ad altre ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.

³I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

⁴La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

⁵È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

Art. 9 Pubblicazione

Pubblicazione dell'ordinanza all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni a partire dal 2 ottobre 2014. Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art.10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Bruno Ongaro

Lorenzo Arnaboldi

Risoluzione municipale del 3 Giugno 2019.

Inizio periodo di pubblicazione (art. 192 LOC): 5 Giugno 2019.